**Cass. Pen., III, n. 7038 del 22/02/2012 – Pres. De Maio – Rel. Amoresano – Ric. Fiorenza**

**Rifiuti** – Sottoprodotto – Condizioni previste ex lege – Contestuale sussistenza – Necessità – Operazioni di trasformazione preliminare – Assenza - Necessità

*Ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto, le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.L.vo n. 152/2006 devono sussistere contestualmente. E’ inoltre necessario che le sostanze e i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare, in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità.*

[omissis]

3.1) Con accertamento in fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il tribunale, sulla base delle risultanze del verbale di sequestro e della documentazione in atti, ha ritenuto che il materiale trasportato fosse da considerare “rifiuto”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da visi logici o giuridici (cfr. Cass. Sez. 3, 9/04/2002 n. 14762).

3.2) Né può, certamente farsi riferimento alla nozione di sottoprodotto.

3.2.1) A norma dell’art. 183 comma 1, lett. p) D.Lvo 152/2006, come modificato dall’art. 2 comma 20, D. Lvo n. 4/2008, che aveva novellato l’art. 183 del D. Lvo 152/2006, erano sottoprodotti le sostanze ed i materiali secondo i seguenti criteri, requisiti e condizioni: “a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; b) il loro impiego sia certo fin dall’inizio ed integrale ed avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; c) soddisfi i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità di cui al punto c); e) abbiano un valore economico di mercato”.

Il D. Lvo 3 dicembre 2010 n. 205 ha introdotto nel D. Lvo 152/2006, l’art. 184 bis secondo cui è da considerare sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183 comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni. a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

3.2.2) La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che “..ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell’art. 183 lett. p) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente” (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 10711 del 28/01/2009). E’ inoltre necessario che “..le sostanze e i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art. 183, comma 1, lett. p) D. Lvo 3 aprile 2006 n. 152, come modif. dal D. Lvo 16/01/2008 n.4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo” (cfr. cass. Sez. 3 n. 14323 del 4/12/2007 – dep. 7/04/2008).

Infine, incombe sull’interessato, anche successivamente alla modifica dell’art. 183, comma 1, lett. p) D. Lgs. n. 152/2006 ad opera del D. Lgs. n. 4 del 2008, l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo” (cfr. cass. pen. Sez. 3 n. 41836 del 30/09/2008).

3.3) I principi sopra richiamati, debbono ritenersi “validi” pure alla luce della disciplina contenuta nell’art. 184 bis.

E palesemente, nel caso di specie, non può parlarsi di sottoprodotto, non ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla norma.

In particolare gli oggetti trasportati (bicicletta, ciclomotore, lavatrici, bombole …) non erano certo originati da un “processo di produzione” di cui al comma 1, lett. a), né potevano essere utilizzati senza alcun ulteriore trattamento (lett. c).